

Allegato B) a Decreto n. ³¹⁷⁰³.....del ²⁴ Maggio 2019.

Regolamento per la disciplina delle acquisizioni, delle alienazioni, delle permuta e delle locazioni di beni immobili senza vincolo di destinazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di proprietà dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova.

Articolo 1

(Finalità)

1.1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di acquisizione, di alienazione, di permuta e di locazione dei beni immobili senza vincolo di destinazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) di proprietà dell'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia per la Provincia di Genova, d'ora innanzi indicata anche semplicemente come "l'Azienda".

1.2. Per le acquisizioni, alienazioni, permuta e locazioni dei beni immobili destinati all'Edilizia Residenziale Sociale (ERS) si applicano le vigenti disposizioni normative in materia e, in via residuale, le norme del presente Regolamento se e in quanto compatibili.

Articolo 2

(Acquisizione in proprietà di beni immobili)

2.1. All'acquisizione in proprietà di beni immobili provvede con proprio decreto l'Amministratore Unico su proposta del dirigente della Struttura Patrimonio e Programmazione.

2.2. Al fine dell'acquisizione in proprietà di beni immobili l'Azienda procede mediante trattativa diretta, salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

2.3. Nella procedura di acquisto di beni immobili a trattativa diretta può essere pubblicato un avviso con finalità esplorativa del mercato. Il suddetto avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet dell'Azienda. L'Azienda può individuare di volta in volta ulteriori forme

A.R.T.E. Genova
L'Amministratore Unico
Dott. Ing. Girolamo COTENA

di pubblicità.

2.4. Nel caso in cui l'Azienda decida di procedere all'indagine esplorativa di mercato, il relativo avviso deve indicare:

- a) l'ubicazione dell'immobile,
- b) le caratteristiche tecniche e funzionali richieste;
- c) le modalità di presentazione dell'offerta;
- d) ogni altra eventuale indicazione relativa ad adempimenti connessi al procedimento di acquisto.

2.5. La trattativa diretta è condotta dall'Amministratore Unico che può avvalersi della collaborazione dei Dirigenti dell'Azienda e/o eventualmente di quella di funzionari della stessa competenti in materia.

2.6. La presentazione di offerte da parte di terzi non comporta alcun obbligo in capo all' Azienda.

2.7. L'acquisto di beni immobili, previa effettuazione di specifica istruttoria tecnico-economica effettuata dai competenti Uffici aziendali, deve essere sempre sancito mediante decreto dell'Amministratore Unico.

2.8. Restano comunque salve le diverse modalità per l'acquisto di beni immobili previste da specifiche norme di legge.

Articolo 3

(Locazioni, concessioni e comodati passivi)

3.1. All'acquisizione in locazione, concessione o comodato d'uso di beni immobili provvede l'Amministratore Unico su proposta del dirigente della Struttura Patrimonio e Programmazione.

3.2. Al fine dell'acquisizione in locazione, concessione o comodato d'uso di beni immobili l'Azienda procede a trattativa diretta.

3.3. Nel caso in cui si proceda all'acquisizione in locazione, concessione o comodato d'uso di beni immobili a trattativa diretta può essere pubblicato un avviso con finalità esplorativa del mercato. Il suddetto avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet dell'Azienda che può individuare di volta in volta ulteriori forme di pubblicità.

3.4. Nel caso in cui l'Azienda decida di procedere all'indagine esplorativa di

A.R.T.E. Genova
L'Amministratore Unico
Dott. Ing. Girolamo COTENA

mercato, il relativo bando-invito ad offrire deve indicare:

- a) l'ubicazione dell'immobile,
- b) le caratteristiche tecniche e funzionali richieste;
- c) le modalità di presentazione dell'offerta;
- d) ogni altra eventuale indicazione relativa ad adempimenti connessi al procedimento di acquisizione in locazione.

3.5. La trattativa diretta è condotta dall'Amministratore Unico che può avvalersi della partecipazione dei Dirigenti dell'Azienda e/o eventualmente di quella di funzionari della stessa competenti in materia.

3.6. La presentazione di offerte da parte di terzi non comporta alcun obbligo in capo all' Azienda.

3.7. L' acquisizione in locazione, concessione o comodato d'uso di beni immobili deve essere sempre sancita mediante decreto dell'Amministratore Unico.

3.8. Restano comunque salve le diverse modalità per l'acquisizione in locazione, concessione o comodato d'uso di beni immobili previste da specifiche norme di legge.

Articolo 4

(Alienazione dei beni immobili)

4.1. L' Azienda individua preliminarmente beni immobili da destinare alla vendita.

4.2. Salvo quanto previsto dai successivi articoli 5, 6 e 7 all'alienazione si provvede mediante la procedura di evidenza pubblica di cui ai commi successivi.

4.3. Delle offerte di beni immobili di volta in volta posti in vendita, il cui prezzo viene stabilito dall' Azienda con le modalità di cui all'art.8 del presente Regolamento, è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, sul sito internet dell'Azienda e mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune ove il bene è ubicato. L'Azienda può individuare di volta in volta ulteriori forme di pubblicità.

4.4. Il bando-invito ad offrire di vendita deve contenere:

- la descrizione del bene;

A.R.T.E. Genova
L'Amministratore Unico
Dott. Ing. Girolamo COTENA